

COMUNE DI VALCHIUSA

Città metropolitana di Torino

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 40

OGGETTO: ALIQUOTE IMU ANNO 2021.

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **venti** e minuti **trenta**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione nelle persone dei signori:

COGNOME NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
GAIDO Giuseppe	Presidente	X	
ZENERINO Guido	Vice Sindaco	X	
VERCELLIO Maurilio	Consigliere	X	
DI GIOVANNI Matteo	Consigliere	X	
ROCCA Giuseppe Rosario	Consigliere	X	
TONINO Cristina	Consigliere	X	
DAVID Carlo	Consigliere	X	
PISTONO Daniela	Consigliere	X	
MARUBINI Mario	Consigliere		X
RINALDI Luca	Consigliere		X
MESCHINELLI Moreno	Consigliere	X	
TOTALE		9	2

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **Giuseppe GAIDO - Sindaco**, in qualità di Presidente del Consiglio comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assiste all'adunanza il Segretario comunale, **dott. Alberto CORSINI**, che provvede alla redazione del presente verbale ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Oggetto: ALIQUOTE IMU ANNO 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 52 decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ai sensi del quale *"1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. 2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. (omissis)";*

VISTO l'art. 1, comma 738, legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*), ai sensi del quale *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.";*

VISTO l'art. 1, comma 739, l. 160/2019, ai sensi del quale *"L'imposta di cui al comma 738 si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti. (omissis)";*

VISTO l'art. 1, comma 740, l. 160/2019, ai sensi del quale *"Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.";*

VISTO l'art. 1, comma 742, l. 160/2019, ai sensi del quale *"Il soggetto attivo dell'imposta è il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica agli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.";*

VISTO l'art. 1, comma 743, l. 160/2019, ai sensi del quale *"I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. E' soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. (omissis)";*

VISTO l'art. 1, comma 744, l. 160/2019, ai sensi del quale *"E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni."*;

VISTO l'art. 1, comma 745, l. 160/2019, ai sensi del quale *"La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo."*;

VISTO l'art. 1, comma 748, l. 160/2019, ai sensi del quale *"L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento."*;

VISTO l'art. 1, comma 749, l. 160/2019, ai sensi del quale *"Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616."*;

VISTO l'art. 1, comma 750, l. 160/2019, ai sensi del quale *"L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento."*;

VISTO l'art. 1, comma 751, l. 160/2019, ai sensi del quale *"Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che*

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.”;

VISTO l'art. 1, comma 752, l. 160/2019, ai sensi del quale “L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.”;

VISTO l'art. 1, comma 753, l. 160/2019, ai sensi del quale “Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.”;

VISTO l'art. 1, comma 754, l. 160/2019, ai sensi del quale “Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.”;

VISTO l'art. 1, comma 755, l. 160/2019, ai sensi del quale “A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.”;

VISTO l'art. 1, comma 756, l. 160/2019, ai sensi del quale “A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.”;

VISTO l'art. 1, comma 757, l. 160/2019, ai sensi del quale “In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di

elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.”;

VISTO l'art. 1, comma 767, l. 160/2019, ai sensi del quale *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.”;*

VISTI l'art. 1, comma 776, l. 160/2019, ai sensi del quale *“Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 738 a 775, si applicano i commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”;*

VISTO l'art. 1, comma 777, l. 160/2019 ai sensi del quale *“Fermo restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento: a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri; b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari; c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici; d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso; e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.”;*

VISTI l'art. 1, comma 780, l. 160/2019, ai sensi del quale *“A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge.”;*

VISTI l'art. 1, comma 782, l. 160/2019, ai sensi del quale *“Restano ferme le disposizioni recate dall'articolo 1, comma 728, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché dall'articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, in ordine al quale il rinvio al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 deve intendersi riferito alle disposizioni della presente legge sulla riforma dell'IMU.”;*

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai sensi del quale *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento."*;

VISTO l'art. 1, comma 169, l. 296/2006, ai sensi del quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

VISTO l'art. 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi del quale *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. (omissis)"*;

RICHIAMATA la risoluzione n. 1/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 febbraio 2020 avente ad oggetto *"Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote."* che ha precisato che solo dall'anno 2021 – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante;

DATO ATTO che, in osservanza delle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli

0,86%	1,06%	0,00%	fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili

RITENUTO opportuno mantenere invariate, per l'anno 2021, le aliquote dell'IMU previste per l'anno 2020;

ATTESO che, pertanto, l'articolazione delle aliquote per l'anno 2021 è la seguente:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALiquota	DETRAZIONE
unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7)	0,40%	Detrazione: €. 200,00
fabbricati rurali ad uso strumentale si cui all' art. 9, comma 3-bis, d.l. 557/93	0,00%	
"beni merce"	0,10%	
fabbricati classificati nella categoria catastale "D" con esclusione della categoria D/10	0,76%	
aree edificabili	0,76%	
altri immobili	0,76%	
unità abitativa concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta, che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente con relative pertinenze	0,76%	

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'apposito Regolamento, si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU e alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta anche con riferimento alla legge 27 luglio 2000 n. 212, recante "Statuto dei diritti del contribuente";

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio finanziario dell'Unione di Comuni montani Valchiusella ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1 d.lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio finanziario dell'Unione di Comuni montani Valchiusella ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1 d.lgs. 267/2000;

RILEVATA la competenza del Consiglio comunale a deliberare in merito ai sensi dell'art. 42, comma 2, d.lgs. 267/00;

UDITO l'intervento del SINDACO che illustra l'argomento della presente deliberazione e legge le sopra riportate aliquote relative all'IMU per l'anno 2021;

EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente esito:

Presenti n. 9 (nove);

Votanti n. 9 (TUTTI I PRESENTI);

Astenuti n. 0 (zero);

Voti favorevoli n. 9 (TUTTI I VOTANTI);

Voti contrari n. 0 (zero);

VISTO l'esito della votazione;

DELIBERA

per i motivi espressi nelle premesse che qui si intendono integralmente riportati per costituirne parte integrante (formale e sostanziale):

1. DI CONFERMARE, per l'anno 2021, le aliquote IMU già previste per l'anno 2020;
2. DI DARE ATTO che l'articolazione delle aliquote per l'anno 2021 è la seguente:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7)	0,40%	detrazione: €. 200,00
fabbricati rurali ad uso strumentale si cui all' art. 9, comma 3- <i>bis</i> , d.l. 557/93	0,00%	

"beni merce"	0,10%	
fabbricati classificati nella categoria catastale "D" con esclusione della categoria D/10	0,76%	
aree edificabili	0,76%	
altri immobili	0,76%	
unità abitativa concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta, che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente con relative pertinenze	0,76%	

3. DI INVIARE la presente deliberazione - entro i termini previsti dalla normativa vigente - al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
4. DI DARE ATTO che le aliquote del precedente punto 1) saranno applicate con decorrenza 1° gennaio 2021 a condizione che si provveda nei termini previsti all'adempimento di cui al precedente punto 3);
5. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio finanziario dell'Unione di Comuni montani Valchiusella tutti gli adempimenti e gli atti successivi e conseguenti alla presente deliberazione.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICONOSCIUTA l'urgenza di provvedere in merito in considerazione del fatto che la presente deliberazione è propedeutica all'approvazione del Bilancio di previsione – triennio 2021/2023 e, pertanto, occorre la immediata eseguibilità della stessa per poter procedere all'approvazione del Bilancio di previsione – triennio 2021/2023 nella medesima odierna seduta;

VISTO l'art. 134, comma 4, d.lgs. 267/00, ai sensi del quale *"Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti."*;

EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente esito:

Presenti n. 9 (nove);

Votanti n. 9 (TUTTI PRESENTI);

Astenuti n. 0 (zero);

Voti favorevoli n. 9 (TUTTI I VOTANTI);

Voti contrari n. 0 (zero);

VISTO l'esito della votazione;

DELIBERA

- DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Alberto CORSINI

IL SINDACO
F.to Giuseppe GAIDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, viene pubblicata il giorno 31/01/2021 all'Albo Pretorio del Comune accessibile dal sito istituzionale www.comune.valchiusa.to.it per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124 del TUEL n. 267/2000.
Reg. Albo Pretorio N. 31

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Alberto CORSINI

Valchiusa, 31/01/2021

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Divenuta esecutiva in data 21-dic-2020:

dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL n. 267/2000);

X in quanto dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Alberto CORSINI

Valchiusa, 21-dic-2020

PARERI

Si esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000, in ordine alla regolarità:

TECNICA
☒ F.to dott. Gianfranco SARTORETTI

CONTABILE
☒ F.to dott. Gianfranco SARTORETTI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Alberto CORSINI

31/01/2021